

N. TAR	2016 – 010
N. PROTOCOLLO	18677 DEL 12.2.2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Estensione del dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n.1239/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di detti Paesi.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37 del 12.2.2016 che pubblica il reg.to (UE) 2016/184 che estende il dazio compensativo indicato in oggetto.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 13 febbraio 2016,

- ❖ il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito a norma dell'articolo V del GATT, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33, ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del reg.to (UE) 2016/184 alle quali società è concessa l'esenzione subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del predetto regolamento;
- ❖ il suddetto dazio esteso è riscosso - anche retroattivamente - sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e da Taiwan, registrate in conformità all'articolo 2 del reg.to (UE) 2015/832, all'articolo 23, par. 4, e all'articolo 24, par. 5, del reg.to (CE) n. 597/2009, ad eccezione delle importazione dei prodotti fabbricati dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del reg.to (UE) 2016/184;
- ❖ la registrazione prevista all'articolo 2 del reg.to (UE) 2015/832 deve, quindi, essere interrotta.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Cinzia Bricca  
Il Funzionario Delegato\*  
f.to Dott.ssa Paola Paliano

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 )

\* Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016